

Delibera Consiglio Comunale n. 30 del 07.11.2015.

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO CONVENZIONALE PER L'ATTRIBUZIONE ALL'UNIONE DELLA FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE (ART. 32 D.LGS. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che in data 5.12.2014 i Comuni di Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovigno hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani dell'Alta Val Trebbia, per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni;

che l'Atto Costitutivo dell'Unione prevede, all'art.3 che l'attuazione del trasferimento delle funzioni e/o servizi da gestire in forma associata sia disciplinato mediante atti convenzionali e di organizzazione adottati dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, successivamente recepiti dal Consiglio dell'Unione;

che, la funzioni di polizia municipale e polizia amministrativa locale rientra tra le funzioni fondamentali dei Comuni oggetto dell'obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell'art. 14 comma 28 del Decreto Legge n. 78/2010, come convertito dalla L. 122/2010 e ss.mm.ii.;

che è intendimento dei Comuni aderenti conferire all'Unione la citata funzione fondamentale;

PRESA VISIONE della bozza di convenzione per il trasferimento all'Unione della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale (art. 14, comma 28 del d.l. 78/2010), allegata al presente atto in parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione ;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo n. 267/2000;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI APPROVARE la bozza di convenzione per il trasferimento all'Unione della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale (art. 14, comma 28 del d.l. 78/2010), che consta di n. 12 articoli e viene allegata al presente atto in parte integrante e sostanziale;

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della predetta convenzione .

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma, del decreto Leg.vo n.267/2000, immediatamente eseguibile.

**ATTO CONVENZIONALE PER L'ATTRIBUZIONE ALL'UNIONE DELLA FUNZIONE
DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE
(ART. 32 D.LGS. 267/2000)**

In data _____ presso la sede dell'Unione dei Comuni Montani dell'Alta Val Trebbia, riuniti presso la sala consiliare del Comune di Montebruno

tra

- Il Comune di Fascia (GE) CF in persona del Sindaco e rappresentante legale Avv. Elvio Varni in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ___ del ___
- Il Comune di Fontanigorda (GE), CF in persona del Sindaco e rappresentante legale Margherita Asquasciati, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ___ del ___
- Il Comune di Gorreto(GE), CF in persona del Sindaco e rappresentante legale Sergio Capelli, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ___ del ___
- Il Comune di Montebruno(GE), CF in persona del Sindaco e rappresentante legale Mirko Bardini, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ___ del ___
- Il Comune di Propata(GE), CF in persona del Sindaco e rappresentante legale Renato Cogorno, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ___ del ___
- Il Comune di Rondanina(GE), CF in persona del Sindaco e rappresentante legale Giovanni Gualberto Mangiarotti, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ___ del ___
- Il Comune di Rovegno(GE), CF in persona del Sindaco e rappresentante legale Bruno Pepi, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ___ del ___

PREMESSO

1. che la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale rientra tra le funzioni fondamentali dei Comuni oggetto dell'obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell'art. 14 comma 28 del D.L. 78/2010, come convertito dalla L. 122/2010 e ss.mm.ii;
2. che i Comuni di Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani dell'Alta Val Trebbia sottoscrivendo in data _____ l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Unione;
3. che con delibere della Giunta Comunale di _____ n. ___ del _____
che con delibere della Giunta Comunale di _____ n. ___ del _____
che con delibere della Giunta Comunale di _____ n. ___ del _____
che con delibere della Giunta Comunale di _____ n. ___ del _____
che con delibere della Giunta Comunale di _____ n. ___ del _____
che con delibere della Giunta Comunale di _____ n. ___ del _____
che con delibere della Giunta Comunale di _____ n. ___ del _____
veniva approvato il cronoprogramma per l'esercizio congiunto delle funzioni associate;
4. che in data _____ i Comuni Montani dell'Alta Val Trebbia avevano sottoscritto una convenzione per la gestione associata della suddetta funzione scadente il _____;
5. che, vista la delicatezza ed importanza della materia, i Comuni hanno inteso migliorare il funzionamento della gestione associata della polizia locale da un lato superando la convenzione esistente dall'altro lato, proprio in ragione dell'avvenuta costituzione dell'Unione, trasferire la funzione direttamente all'Unione;

6. che l'Atto Costitutivo dell'Unione prevede che l'attuazione del trasferimento delle funzioni e/o servizi da gestire in forma associata sia disciplinato mediante atti convenzionali e di organizzazione adottati dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e dal Consiglio dell'Unione;
7. che con delibera n. _____ del _____ del CC di _____
con delibera n. ___ del ___ del CC di _____
con delibera n. ___ del ___ del CC di _____
con delibera n. ___ del ___ del CC di _____
con delibera n. ___ del ___ del CC di _____
con delibera n. ___ del ___ del CC di _____
con delibera n. ___ del ___ del CC di _____
è stato approvato lo schema di Convenzione, nel testo allegato alla presente deliberazione;

TUTTO CIO' PREMESSO
CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE

Articolo 1
OGGETTO E FINALITA'

1.1 I Comuni di Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno, ai sensi dell'art. 32 TUEL e dell'art. 14 comma 28 del decreto legge n. 78/2010 citato, convengono di esercitare in forma associata e quindi trasferire all'Unione dei Comuni tra di essi costituita, la funzione fondamentale (così come individuata dall'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e ss.mm.ii) rappresentata dalle attività di polizia municipale e polizia amministrativa locale;

1.2. La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma integrata e coordinata dei seguenti servizi istituzionali di polizia locale:

- (a) polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti;
- (b) controllo in materia urbanistico-edilizia e tutela dell'ambiente;
- (c) vigilanza sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
- (d) servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del Comune;
- (e) attività di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali comunali;
- (f) polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente;
- (g) polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente, nel rispetto di eventuali intese tra le autorità competenti;

Articolo 2
PRINCIPI

2.1. L'organizzazione in forma associata della funzione deve essere improntata ai seguenti principi:
massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;

costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
realizzare sistemi integrati di videosorveglianza;
l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia locale oggetto della presente convenzione;
l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di polizia locale;
attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

Articolo 3

AMBITO TERRITORIALE E SEDE

3.1. L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di polizia locale è individuato, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, e della legge regionale 1 agosto 2008, n. 31, nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

3.2 L'intestazione degli atti deve contenere la denominazione della gestione associata e della sede distaccata di riferimento.

Articolo 4

REGOLAMENTO DEL CORPO CONVENZIONATO DI POLIZIA LOCALE

4.1. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento sarà applicabile il regolamento in vigore per la Gestione Associata delle funzioni Comunali .

Articolo 5

ORGANIZZAZIONE DEL COMANDO CONVENZIONATO E NOMINA DEL COMANDANTE DEL CORPO

5.1. Alla direzione della Polizia Municipale è preposto un Comandante che opera sulla base dei principi contenuti nella presente convenzione e degli indirizzi forniti ai sensi dell'articolo 7.

5.2 Il Comandante, per il funzionamento della Polizia locale convenzionata e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, si avvale di tutto il personale della Polizia locale, nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

5.3 Il Comandante, per il funzionamento della Polizia locale convenzionata, ovvero il Responsabile del Servizio Polizia locale convenzionata, viene nominato con atto proprio del Presidente dell'Unione.

Articolo 6

COMPETENZE DEL COMANDANTE. ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TRA GLI ENTI ASSOCIATI

6.1. Al Comandante della Polizia locale convenzionata competono funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra i Comuni aderenti alla convenzione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento del servizio associato.

6.2. Il Comandante della Polizia locale convenzionata riveste altresì il ruolo di referente e coordinatore del personale addetto alle funzioni di polizia locale di tutti i Comuni convenzionati e ne organizza l'attività.

6.3. Gli enti convenzionati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con la Polizia locale convenzionata fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio e fornendo al Comandante della Polizia locale convenzionata gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 7 **ATTIVITA' DI DIREZIONE E VIGILANZA**

7.1 I Sindaci dei Comuni convenzionati, si riuniranno almeno una volta all'anno al fine di verificare il buon funzionamento della presente convenzione e determinare indirizzi e modalità di attuazione dei servizi convenzionati.

7.2 Alla riunione dei Sindaci soprarichiamata partecipa il Comandante della Polizia locale.

Articolo 8 **DURATA DELLA CONVENZIONE, CAUSA DI SCIoglIMENTO ANTICIPATO E RECESSO**

8.1 La durata della presente convenzione avrà decorrenza dalla stipula della convenzione ed è pari alla durata dell'Unione.

8.2 Modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con deliberazioni conformi da parte di tutti gli enti convenzionati.

8.3 La convenzione può essere sciolta per una delle seguenti cause:
scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati dalle rispettive amministrazioni convenzionate nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto dell'Unione;

8.4 L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi.

Articolo 9 **RISORSE PER LA GESTIONE ASSOCIATA, RAPPORTI FINANZIARI, GARANZIE**

9.1 Le risorse necessarie all'espletamento della presente funzione, per il sostenimento delle spese di funzionamento, non finanziate con entrate dell'Unione, vengono rimborsate dai Comuni in base alle ore prestate dai dipendenti in seguito alle chiamate effettuate per lo svolgimento dei servizi compresi nella funzione

A tali fini la Giunta dell'Unione approverà una disposizione organizzativa che dovrà regolamentare tempi e modalità di espletamento del servizio nei Comuni aderenti.

Il personale assegnato a questa funzione dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un elenco siglato da cui risultino le ore prestate in seguito alle chiamate ricevute.

Sarà cura dell'Unione predisporre un rendiconto delle spese generali sostenute nell'anno ripartendole in proporzione alle prestazioni richiedendone il relativo rimborso.

Sono fatte salve situazioni eccezionali di prestazioni eccedenti il criterio proporzionale, che saranno oggetto di conguaglio al termine dell'esercizio finanziario di riferimento.

Articolo 10
DOTAZIONE DI PERSONALE, BENI E STRUTTURE

10.1 Personale: sono assegnati per lo svolgimento della funzione i dipendenti del Comune di Rovegno Poggi Tonino Cat. D2 con la qualifica di Comandante e del Comune di Montebruno Garbarino Maurizio Cat. C4 con la qualifica di Sovrintendente. Termini e modalità di tale assegnazione saranno definiti nella delibera di Giunta dell'Unione di cui all'art. 9 che precede.

10.2 Beni e strutture: sono assegnate alla funzione le strutture ed i beni in possesso del Comune di Rovegno e Montebruno utilizzati ad oggi per il funzionamento della funzione medesima.

Articolo 11
CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

10.1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

10.2 In mancanza sarà competente il foro di Genova.

11.1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.

11.2. I dati forniti dagli Enti convenzionati saranno raccolti presso il Comando intercomunale per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Comandante del corpo di Polizia Locale.

11.3. I dati trattati saranno utilizzati dagli Enti convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 12
DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

12.1 Il presente accordo, stipulato sotto forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso.

12.2 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto previsto dall'Atto Costitutivo e dallo Stato dell'Unione, nonché alle norme in materia.

IL SINDACO DEL COMUNE DI FASCIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI FONTANIGORDA

IL SINDACO DEL COMUNE DI GORRETO

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTEBRUNO

IL SINDACO DEL COMUNE DI PROPATA

IL SINDACO DEL COMUNE DI RONDANINA

IL SINDACO DEL COMUNE DI ROVEGNO